



Determina n. 114 del 14-07-2022

Oggetto: Risoluzione contratto prot. 476/CS del 07-07-2020

PREMESSO CHE

- Con determina Commissariale n. 54 del 16-04-2020 veniva indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lett b) del D.lgs 50/2016 n 50 per l'affidamento in concessione dei locali adibiti ad uso mensa e bar, ubicati all'interno della struttura del CIAPI;
- Con determina Commissariale n. 68 del 20-05-2020 veniva istituita la commissione giudicatrice per l'espletamento dei lavori;
- A conclusione dei lavori è risultata aggiudicataria della gara la società Sicily food & Beverage e in data 07-07-2020 prot. 476/CS veniva stipulato il contratto.
- il curatore fallimentare con nota pec del 08-02-2022 n. 32/2021 ha comunicato che il Tribunale di Siracusa con sentenza del 28/09/2021 ha dichiarato il fallimento della società Sicily food & Beverage.
- con nota pec 445/D del 08-06-2022 questo CIAPI ha comunicato al curatore fallimentare l'avvio del procedimento per lo scioglimento del contratto di appalto;
- in riscontro con nota pec del 06-07-2022 il curatore ha comunicato di non voler proseguire nell'esecuzione dell'appalto in essere con il CIAPI stante l'assenza di benefici per la massa dei creditori;
- con la stessa nota ha altresì comunicato che *"è in corso di formalizzazione una transazione con la Chiaro Food s.r.l.s.", già affittuaria del ramo d'azienda corrente presso il CIAPI di Priolo Gargallo e oggi occupante senza titolo, in forza della quale le parti riconoscono che il ramo d'azienda è già stato acquistato da "Chiaro Food s.r.l.s." in data 9 dicembre 2021"*.
- Visto l'art 80 del codice degli appalti che prevede tra i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico per la stipula dei contratti con la pubblica amministrazione quello di non trovarsi in stato di fallimento.
- Visto l'art 110 comma 3 secondo cui-" il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato"
- Accertato e considerato che la stazione appaltante non può intrattenere rapporti con imprese fallite e che non ricorrono i presupposti per la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art 110 comma 3 del codice degli appalti citato

Tutto ciò premesso e per i motivi esposti in narrativa

DETERMINA

- in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente il contratto d'appalto n. 476/CS del 07-07-2020 stipulato con la Sicily food & Beverage deve intendersi automaticamente sciolto.
- di intraprendere gli atti conseguenti allo scioglimento del contratto ed in particolare la riammissione in possesso del locale occupato sine titolo dalla Chiaro Food s.r.l.s."d
- definizione dell'eventuale esecuzione del servizio o conclusione dei rapporti pendenti di dare/avere con la curatela fallimentare.

Il Direttore del CIAPI
Dott. Fabio Marino

